

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SEZIONE I – PREMESSE**

1. Definizioni.

Ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto alle espressioni riportate vengono attribuiti i seguenti significati:

“**Appaltatore**”: il soggetto individuato in applicazione di una delle procedure previste dal Codice degli Appalti indette da Friuli Innovazione società consortile a r.l.;

“**Codice degli Appalti**”: il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, attuativo dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

“**Condizioni Generali di Contratto**” in forma abbreviata “CGC”: il presente documento, e le sue successive eventuali modifiche e variazioni, che regola, in via generale, i contratti stipulati da Friuli Innovazione società consortile a r.l. per lavori, servizi e forniture (anche con posa in opera);

“**Contratto**”: ogni tipologia di rapporto contrattuale, rientrante nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti avente a oggetto una Fornitura e stipulato in forma scritta, tra Friuli Innovazione società consortile a r.l. e l'Appaltatore;

“**Documento contrattuale**”: ogni documento o atto avente natura negoziale (ordinativo, contratto, capitolato speciale di appalto, scheda tecnica, etc.) che disciplina l'affidamento della fornitura, ovvero la sua esecuzione, compresi la determina a contrarre, le lettere di invito, l'avviso di gara, il capitolato e il Contratto;

“**Fornitura**”: la prestazione di beni, servizi e lavori funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio, e dietro pagamento di un corrispettivo, in favore di Friuli Innovazione società consortile a r.l.;

“**Parti**”: Friuli Innovazione società consortile a r.l. e l'Appaltatore congiuntamente indicati;

“**Società**”: Friuli Innovazione società consortile a r.l., avente sede legale e amministrativa a Udine (UD), in Via Jacopo Linussio 51, che riveste il ruolo di Stazione Appaltante;

“**Subappaltatore**”: l'operatore economico diverso dall'Appaltatore, che riceve da quest'ultimo l'incarico di eseguire una parte del Contratto nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti;

“**Subappalto**”: il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del Contratto, assoggettato al regime autorizzatorio previsto dal Codice degli Appalti.

SEZIONE II – PARTE GENERALE

2. Ambito di applicazione e principi generali.

Le presenti CGC si applicano ai Contratti stipulati dalla Società e disciplinano le modalità, le condizioni e i termini con cui l'Appaltatore deve svolgere la Fornitura in favore della Società. Le prescrizioni particolari relative alla singola Fornitura sono contenute in eventuali capitolati speciali (tecnici e di appalto) nelle norme e disposizioni a essi equiparate e nei Documenti Contrattuali. Tali prescrizioni particolari hanno efficacia esclusivamente nelle Forniture in cui sono contenute, a integrazione delle presenti CGC.

In caso di discordanza fra le presenti CGC e le prescrizioni particolari, prevalgono queste ultime. Le modifiche e/o le integrazioni ai Documenti Contrattuali avranno effetto solo se espressamente concordate per iscritto tra le Parti.

FRIULI INNOVAZIONE SCARL

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via Jacopo Linussio, 51 | 33100 Udine | T +39 0432 629911
| info@tec4i.it C.F. 94070140309 - P. IVA 02159640305 -
Codice SDI: USAL8PV
Fondo consortile € 3.696.000 - PEC Friulinnovazione@legalmail.it

ALTRE SEDI

Via Jacopo Linussio, 1 | 33020 Amaro | T +39 0432 629714
Piazza Italia, 19 | 35085 Maniago | T +39 0427 72638

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti CGC, o dalle prescrizioni particolari, trovano applicazione le norme del Codice degli Appalti e quelle a esso correlate, tempo per tempo vigenti, nonché quelle del Codice Civile, ove possibile.

Le presenti CGC sono rese note e opponibili mediante:

- pubblicazione nel sito internet della Società, nella sezione "Società Trasparente";
- rinvio a esse nelle richieste di preventivo, nella documentazione di gara e nei Documenti Contrattuali.

3. Validità delle Condizioni Generali di Contratto e decorrenza del Contratto.

La produzione del preventivo/offerta, l'accettazione dell'ordine di acquisto o la sua mera esecuzione e la sottoscrizione di qualsiasi Documento Contrattuale da parte dell'Appaltatore valgono quale dichiarazione di conoscenza e di espressa accettazione delle presenti CGC.

L'Appaltatore, pertanto, non potrà applicare al Contratto le proprie condizioni generali né i propri schemi e moduli contrattuali, salvo espressa accettazione scritta della Società. Le disposizioni di cui alle presenti CGC debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

Il Contratto decorre dalla data di stipulazione del medesimo, o dalla diversa data indicata nei Documenti Contrattuali, e la sua durata è stabilita da questi ultimi. Sono ammessi, in conformità alla disciplina stabilita dal Codice degli Appalti, rinnovi e proroghe del Contratto.

4. Obblighi dell'Appaltatore.

Stipulando il Contratto l'Appaltatore si vincola ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel medesimo secondo buona fede e con la dovuta diligenza, conformemente alla regola dell'arte e alle norme deontologiche e professionali applicabili, nonché a utilizzare personale professionalmente adeguato e competente e attrezzature idonee.

L'Appaltatore è tenuto (i) a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Società in occasione dell'avvio del Contratto, nonché (ii) a uniformarsi, nel corso dell'esecuzione contrattuale, alle disposizioni contenute nei singoli ordini di servizio impartiti, pena la risoluzione dello stesso ai sensi del successivo art. 17 delle presenti CGC.

È onere dell'Appaltatore curare, sotto la propria responsabilità, che durante l'esecuzione della Fornitura i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tengano un contegno corretto, mantenendo riservata la conoscenza di luoghi, persone e procedure e attenendosi scrupolosamente alle misure e procedure di sicurezza della Società, fermo restando che gli stessi si intendono autorizzati ad accedere ai locali della Società con le modalità fissate e -ove previsto- sotto diretta sorveglianza della Security della medesima.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti Autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente i Contratti e la loro corretta esecuzione, obbligandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Società da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle suddette prescrizioni e normative.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali e assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario la Società si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli per conto dei soggetti ai quali spettano fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito maturato in relazione alle retribuzioni spettanti, nonché nei confronti di enti previdenziali o assistenziali e relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente per le prestazioni oggetto del Contratto.

La Società si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, all'Appaltatore la documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e

assicurativi e ogni altro adempimento in tema di lavoro; tale documentazione dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'Appaltatore si considera non in regola con i pagamenti.

La Società rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo. L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari.

Tutti gli oneri scaturenti dall'osservanza delle normative tecniche, di sicurezza e ambientali sono a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel preventivo/offerta, nei Documenti Contrattuali, nel capitolato e nel Contratto.

5. Esecuzione del Contratto.

Ove non diversamente previsto dalla Documentazione Contrattuale, l'ordine di acquisto viene emesso dalla Società su proprio modulo in accettazione del preventivo/offerta dell'Appaltatore. Il Contratto è stipulato in modalità elettronica o mediante scrittura privata, nel rispetto delle norme di legge e nel rispetto degli adempimenti preliminari e delle tempistiche previste dal Codice degli Appalti.

Ove contrattualmente previsto o necessario per la tipologia della Fornitura oggetto del Contratto, delle operazioni di avvio dell'esecuzione del Contratto è redatto, in contraddittorio con l'Appaltatore, apposito verbale contenente le indicazioni ritenute necessarie in relazione alla natura della prestazione.

L'Appaltatore effettua la prestazione a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura nei termini e con le modalità indicate nel Contratto o nella Documentazione Contrattuale.

Costituiscono giusta causa di differimento dei termini i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati da Friuli Innovazione. In tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di rifiuto della Fornitura non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, la Società ha facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito all'Appaltatore inadempiente delle eventuali maggiori spese, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Il programma di esecuzione delle Forniture dovrà essere concordato con la Società.

In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura della Società, l'Appaltatore dovrà provvedere all'adempimento entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta.

All'atto della consegna l'Appaltatore -se richiesto- redige, in contraddittorio con la Società, un verbale nel quale dovranno essere indicati: i) la data di ricezione dell'ordine di fornitura; ii) la data di consegna; iii) il numero d'ordine. In alternativa al succitato verbale, le Parti possono, di comune accordo, utilizzare il Documento di Trasporto, se riporta i dati indicati nel precedente comma.

Qualora durante la vigenza contrattuale il bene diventi non più reperibile sul mercato, l'Appaltatore potrà chiedere alla Società l'autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo. In tale caso la Società ha facoltà di recedere dal contratto.

Nel caso di prestazione di servizi, il nominativo e la qualifica del personale impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali devono essere comunicati alla Società prima dell'avvio del servizio e ogniqualvolta sia sostituito. La Società si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

6. Garanzie di esecuzione.

1. La Società, in ragione del valore o della complessità dell'appalto, ha facoltà di richiedere la costituzione di una cauzione a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme indebite che la Società abbia eventualmente pagato durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia di cui al comma precedente, prestata in conformità agli artt. 53 e 106 del Codice degli Appalti, è al netto dell'I.V.A.

Resta salva e impregiudicata ogni azione per maggiori danni nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La garanzia è mantenuta per tutta la durata del contratto e, pertanto, è obbligo del contraente prorogarla o rinnovarla in caso di proroghe o rinnovi del contratto.

Terminata l'esecuzione del contratto, la garanzia rimane valida e resta depositata presso la Società per un periodo di almeno 120 giorni.

La mancata costituzione della garanzia può determinare la revoca dell'affidamento, e l'affidamento

della Fornitura ad altra impresa. In tale caso, l'impresa che subisce la revoca può rispondere dei danni derivanti dal maggior esborso a carico della Società.

7. Cessione del Contratto e dei crediti.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

Il Contraente non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Società. Fermo quanto previsto dal Codice degli Appalti, in caso di cessione del credito resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Società per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cessione del credito derivante dal Contratto è opponibile alla Società solo se stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata con raccomandata A/R, ovvero PEC. La cessione ritualmente e correttamente autorizzata e notificata sarà considerata a tutti gli effetti irrevocabile, salva espressa specifica comunicazione formale scritta da parte del cessionario; i pagamenti oggetto di cessione saranno dunque eseguiti unicamente nei confronti del cessionario. In ogni caso la Società potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto stipulato con quest'ultimo.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Società, fermo restando il diritto al risarcimento del maggiore danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di incamerare la garanzia prestata.

8. Subappalto.

Il Subappalto è consentito nei termini e con le modalità fissati dal Codice degli Appalti.

L'Appaltatore che affida in Subappalto l'esecuzione di parte del Contratto deve consegnare alla Società copia del contratto di subappalto, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve, altresì, trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti necessari in relazione alla prestazione subappaltata e il DGUE sottoscritto dal Subappaltatore.

In caso di Subappalto, l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, fatto salvo quanto previsto dal Codice degli Appalti.

Salvo il caso in cui la Società versi direttamente al Subappaltatore il corrispettivo, sarà obbligo dell'Appaltatore trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti in favore del Subappaltatore. Qualora non vengano trasmesse le fatture quietanzate dal Subappaltatore entro il predetto

termine, la Società potrà sospendere il successivo pagamento in favore dell'Appaltatore. Il contratto di Subappalto deve contenere, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale il Subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché la clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui citato art. 3 della L. 136/2010. La Fornitura affidata in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.

9. Modifiche del Contratto.

Il Contratto può essere modificato durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dal Codice degli Appalti. Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione della Fornitura, devono essere autorizzate per iscritto dalla Società e acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto, salvo quanto previsto dal comma successivo. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia dato esecuzione di sua iniziativa a variazioni o addizioni della Fornitura, la Società può chiedere la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, a cura e spese dell'Appaltatore, fermo restando che, in nessun caso, quest'ultimo potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.

Il corrispettivo del Contratto è fisso e invariabile, salvi i casi previsti dal Codice degli Appalti.

10. DUVRI.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare integralmente quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) e a collaborare con la Società per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa stessa.

L'Appaltatore si impegna inoltre a collaborare con il personale della Società nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro, ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e con terzi (DUVRI), a indicare le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi e a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la prevenzione incendi, nonché a far rispettare tali normative dal proprio personale dipendente e da quello del Subappaltatore.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per l'Appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

11. Regolarità contributiva e retributiva.

Prima dell'affidamento l'Appaltatore è tenuto a comprovare la propria regolarità contributiva mediante consegna del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. Analogamente il Subappaltatore dovrà comprovare la propria regolarità contributiva al momento del deposito del contratto di Subappalto.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore (come del Subappaltatore) dovrà risultare anche in occasione del pagamento degli acconti, degli stati di avanzamento dei lavori, del collaudo e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, la Società avrà facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di solidarietà passiva della Società, quanto eventualmente versato dalla stessa a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del Subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione nei confronti di questi ultimi, maggiorato degli interessi

legali. La Società avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare al Contraente gli importi corrispondenti alla somma pagata.
Resta ferma l'applicazione dell'art. 11 del Codice degli Appalti.

12. Verifica di conformità e collaudo.

La Società ha il diritto di effettuare controlli sull'esecuzione del Contratto; al termine della sua esecuzione verrà effettuata la verifica/collaudo finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni.

La Fornitura s'intende accettata dalla Società solo in caso di esito positivo della verifica.

L'operazione di verifica di conformità, per quanto possibile, deve avvenire nei locali della Società entro 30 giorni dalla conclusione della Fornitura alla presenza del responsabile del procedimento, ovvero di professionisti individuati dalla Società, e di persona incaricata dall'Appaltatore.

La verifica è documentata da specifico verbale, firmato dalle Parti, ovvero dai loro incaricati. In caso di difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti emergenti all'esito della verifica, l'Appaltatore è obbligato a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale.

In caso di Fornitura parziale, la Società può richiedere che si proceda a una verifica parziale al fine di utilizzare quanto fornito. Conseguentemente, il termine relativo alla garanzia decorre, per ciascuna Fornitura, dalla data della rispettiva verifica.

La verifica/collaudo non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Società.

Per gli appalti di lavori si applicano le diverse disposizioni di legge in materia di collaudo.

13. Garanzia.

L'Appaltatore garantisce i beni e i materiali forniti per vizi e difetti per un periodo di 24 mesi dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nel Contratto o nella Documentazione Contrattuale.

Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese dell'Appaltatore entro 30 giorni dalla data di denuncia da parte della Società, dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nel contratto.

La denuncia dei vizi e difetti riscontrati, è effettuata da parte di Friuli Innovazione entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi.

Nel caso di contratti per fornitura di beni di identiche caratteristiche, ove i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, l'Appaltatore, su richiesta della Società, sottopone a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti o di sostituire le parti difettose. In tale ipotesi, il periodo di garanzia è prorogato di altri 12 mesi al fine di consentire all'impresa fornitrice l'effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti o vizi riscontrati.

Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà la Società, addebitando ogni spesa o maggior costo all'Appaltatore medesimo.

La Società, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti all'Appaltatore in relazione ad altre forniture in corso.

14. Pagamenti.

L'Appaltatore è tenuto a emettere regolare fattura ai sensi della normativa vigente nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il

riferimento al Contratto (ovvero all'Ordine di Acquisto), al Codice Identificativo di Gara (CIG) e alla singola tipologia di attività o componente del lavoro, servizio e/o fornitura prestata.

L'Appaltatore, non più tardi della sottoscrizione del Contratto, comunica:

- alla Società il conto corrente dedicato a ricevere i suddetti pagamenti e le generalità e il codice fiscale delle persone legittimate a operare su di esso;
- ogni variazione dei suddetti dati, intervenuta in costanza del Contratto.

La fattura dovrà riportare gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato bancario o postale, il numero di partita IVA e Codice Fiscale e tutti gli elementi informativi obbligatori ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. nr. 633 del 1972 (ovvero art. 21-bis nel caso di fattura semplificata), oltre che le informazioni obbligatorie ai sensi dell'allegato A del Decreto n. 89757 emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2018.

La fattura deve essere intestata alla Società e inviata tramite il sistema SDI, ovvero PEC assieme alla copia di cortesia del documento in PDF. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni data fattura fine mese e nelle modalità disciplinate nel Contratto, previo accertamento degli adempimenti di legge, delle attività effettuate, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative espletate, rispetto alle prescrizioni previste nel Contratto e nei suoi allegati.

Le fatture predisposte e/o inviate con modalità diverse da quelle su indicate si considerano non emesse.

15. Penali.

L'Appaltatore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- a) ritardo nell'esecuzione del Contratto o esecuzione non conforme alle modalità pattuite;
- b) ritardo nella sostituzione di prodotti, parti, materiali o componenti risultati difettosi in fase di esecuzione del Contratto o nella fase di consegna o di collaudo.

Salve diverse previsioni definite nella Documentazione Contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini contrattuali, Friuli Innovazione potrà applicare una penale pari all'1 per mille della prestazione contrattuale non eseguita, sino a concorrenza del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Società ha facoltà, previa diffida scritta, di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., incamerando la garanzia e addebitando all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato in conseguenza dell'affidamento del contratto ad altra impresa, oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'ammontare della penale è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e/o mediante incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Appaltatore, in caso di escussione delle stesse, di provvedere alla reintegrazione delle garanzie medesime.

16. Responsabilità e assicurazione.

L'Appaltatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura -patrimoniali e non patrimoniali- a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto, nonché a terzi. L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali Subappaltatori. Restano a carico del medesimo ogni misura e adempimento per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Contratto, nonché l'onere di ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Fermo restando quanto sopra descritto, ove previsto in Contratto, rimane fermo l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative rilasciate in relazione alla esecuzione del Contratto da primaria società di Assicurazione e riferita anche all'attività di eventuali ditte

subappaltatrici e disciplinate dal Contratto. L'Appaltatore si obbliga a consegnare alla Società le suddette polizze contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. Resta inteso che ove le suddette polizze non vengano consegnate, ovvero non siano conformi alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del Contratto medesimo.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la copertura assicurativa, ovvero sia a qualsiasi titolo ridotto il massimale a favore della Società, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione a quest'ultima entro 48 ore dal verificarsi dell'evento e a disporre immediatamente, senza soluzione di continuità, il rinnovo delle polizze e/o il reintegro del massimale ai livelli di cui al comma precedente.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, la Società ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del successivo articolo 17.

17. Risoluzione.

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti CGC, nonché quanto previsto dall'art. 122 del Codice degli Appalti e dal Contratto, si conviene che, in caso di inadempimento dell'Appaltatore, la Società, previa diffida formale e assegnazione di un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, considererà risolto il Contratto e incamererà la garanzia, ove prevista, con riserva di azione nei confronti dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto della Società al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto.

La Società può, altresì, risolvere di diritto il Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa comunicazione al Contraente con PEC, ovvero raccomandata A/R nei seguenti casi:

- a) frode, grave negligenza, grave violazione di obblighi di legge e mancata reintegrazione della garanzia;
- b) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore;
- c) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di affidamento;
- d) perdita dei requisiti richiesti dalla legge o dalla documentazione negoziale per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica;
- e) cessazione dell'attività d'impresa ovvero esecuzione di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- f) nei casi previsti dal Contratto;
- g) in caso di non ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 16;
- h) nei casi di cui agli artt. 4, 6, 7, 11, 16, 19 e 20 delle CGC;
- i) morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione.

In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione in tutto o in parte del Contratto, la Società ha facoltà di riaffidare le attività o i lavori non effettuati in tempo utile dall'Appaltatore; in caso di esecuzione in danno, l'Appaltatore sarà responsabile per le spese e i danni sopportati dalla Società. Le somme necessarie sono prelevate dalla garanzia prestata e, ove questo non sia sufficiente, possono essere compensate con eventuali crediti del contraente nei confronti di Friuli Innovazione.

La Società potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione a ulteriori procedure di affidamento l'impresa con la quale abbia precedentemente dovuto risolvere un contratto per una delle circostanze previste dal presente articolo.

18. Recesso e sospensione.

Salva l'espressa esclusione prevista in Contratto, la Società si riserva la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni da comunicarsi per iscritto a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R all'Appaltatore con le modalità di cui all'art. 123 del Codice degli Appalti.

In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del Contratto. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese. La sospensione del Contratto è regolata dall'art.121 del Codice degli Appalti.

19. Proprietà intellettuale.

L'Appaltatore garantisce, in ogni tempo, la Società contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con la Società. Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

La Società resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore e i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti. Salva diversa disposizione contrattuale, l'Appaltatore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Società possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi i beni forniti e di procurarsi quanto necessario per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti all'impiego di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne la Società, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di privativa su uno o più materiali di esso Appaltatore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso. Ai fini della presente disposizione, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Società di tutti gli importi che questa dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l'obbligo della Società di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte.

Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Società ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.

20. Riservatezza.

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili all'esecuzione del Contratto, le informazioni di qualunque natura e contenuto relative alla Società di cui sia venuto a conoscenza ai fini e in occasione dell'esecuzione del Contratto o che vengano messe a sua disposizione dalla Società stessa.

L'Appaltatore è vincolato all'obbligo di segretezza per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Società dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi precedenti anche da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri Subappaltatori in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Società tutti i danni che a essa dovessero derivare.

Salvi i casi previsti per legge, è fatto divieto all'Appaltatore di rendere pubblico il Contratto senza prima avere ottenuto il consenso scritto della Società.

21. Responsabilità amministrativa degli enti, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Codice Etico e Segnalazioni di Whistleblowing.

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. (cd. Normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti), alla L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. (cd. Legge Anticorruzione), al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. (cd. Legge sull'accesso civico e sugli obblighi di pubblicità e trasparenza) e alla L. 179/2017 e ss.mm.ii. (cd. Legge Whistleblowing), nonché di essere a conoscenza che la Società ha adottato e attua un Codice etico (di seguito, il "Codice") e un Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "P.P.C.T."). L'Appaltatore dichiara altresì di aver letto i documenti sopra menzionati, di aver compreso i principi e gli ambiti di applicazione rientranti nell'attività delle presenti CGC.

Tanto premesso l'Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1) rispettare i principi e i valori contenuti nel P.P.C.T. e Codice Etico e tenere una condotta in linea con i suddetti e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del P.P.C.T. e Codice Etico o a tenere una condotta non conformi agli stessi, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato e/o responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012.

Il soggetto che, in qualità di lavoratore o collaboratore dell'Appaltatore è venuto a conoscenza, in ragione del proprio ufficio, di illeciti o altre irregolarità commesse nell'esecuzione del Contratto, è tenuto a segnalarle alla Società al fine di tutelare l'interesse all'integrità della medesima. Affinché sia garantita la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione di whistleblowing, la Società dispone di una piattaforma informatica tramite la quale, nel rispetto della sicurezza, della protezione dei dati e della riservatezza delle informazioni, inoltrare la segnalazione, fruibile accedendo dalla sezione "Whistleblowing" presente sul sito istituzionale della Società. Viene comunque garantita la segnalazione in modalità cartacea mediante posta ordinaria (preferibilmente raccomandata con avviso di ricevimento), compilando il modulo di segnalazione disponibile on-line. La Società si riserva, comunque, la più ampia facoltà di verificare in ogni momento, anche senza preavviso, che l'esecuzione del Contratto avvenga in conformità alle specifiche richieste e alle previsioni contrattuali, nonché dei livelli di servizio prestati dall'Appaltatore.

22. Dati personali.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.sm.ii., dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (cd. GDPR) e in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti, con la sottoscrizione del Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate e scambiate l'Informativa ex artt. 13 e 14 GDPR, nonché tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 13 GDPR si informa che, ai soli fini del rapporto contrattuale e della sua esecuzione, i dati

personali verranno raccolti, registrati, trattati e conservati dalla Società, quale Titolare del trattamento, attraverso programmi informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla stipulazione ed esecuzione del Contratto e ai connessi adempimenti di legge.

23. Legge applicabile.

L'interpretazione e l'applicazione delle CGC, così come di ogni Documento Contrattuale è disciplinato dalla legge italiana.

24. Giurisdizione.

Fermo quanto previsto dal Codice degli Appalti in ordine ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del Contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

25. Norme finali.

Le presenti CGC annullano e sostituiscono ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra le Parti avente il medesimo oggetto.

In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti dell'Appaltatore difformi dalle CGC e/o dalla disciplina particolare stabilita in Contratto, potranno essere considerati quali deroghe alle medesime o tacite accettazioni degli inadempimenti, anche se non contestati dalla Società. L'eventuale inerzia della Società nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola delle CGC e del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.

L'eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole delle CGC non comporterà l'invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti fanno espresso rinvio, nei limiti in cui ciò sia compatibile, alle norme di legge vigenti al momento della conclusione del Contratto.

SEZIONE III- DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CONTRATTI DI FORNITURE

26. Imballaggio, spedizione e trasporto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di imballare, consegnare, spedire e fatturare le merci fornite rispettando le condizioni seguenti.

A. Imballaggi – L'Appaltatore deve curare l'adeguato imballaggio delle forniture, ove non precisate le caratteristiche nell'ordinativo, senza diritto a rimborsi di alcun genere. Qualora sia richiesta la restituzione dell'imballaggio, le spese di spedizione sono a carico del medesimo.

B. Consegne – La Fornitura deve essere consegnata alla Società o agli enti destinatari nei termini stabiliti e nelle località indicate nel Contratto.

C. Spedizioni – La Fornitura viaggia a rischio e pericolo dell'Appaltatore, coperta da idonea assicurazione. Le merci acquistate franco partenza debbono essere spedite con mezzi idonei. Non sono riconosciute spese di sosta, di imballaggio, di interventi di case di spedizione sostenute senza la preventiva autorizzazione della Società. L'Appaltatore deve dare tempestivo avviso della spedizione alla Società o all'ente destinatario con indicazione di tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'ordinativo o del Contratto.

L'Appaltatore espleta o fa espletare tutte le formalità relative alla spedizione ed espleta o fa espletare le formalità d'importazione necessarie fornendo tutti i documenti all'uopo necessari.

D. Bolle di consegna – Ogni consegna è accompagnata da una bolla che indica la natura della Fornitura, le quantità contenute nei colli, i numeri e i contrassegni di questi ultimi, il

riferimento, la data del Contratto e la data di spedizione.

27. Accettazione delle forniture.

La verifica di conformità sarà effettuata secondo i termini e le modalità di seguito indicati.

La firma della bolla di consegna da parte della Società vale quale semplice riconoscimento del fatto che la Fornitura è stata consegnata (accettazione provvisoria) e non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. Successivamente alla consegna la Società si riserva di effettuare controlli con facoltà di prelevare campioni del materiale impiegato nelle lavorazioni stesse.

La Fornitura è sottoposta a verifica di conformità presso la Società ovvero l'ente destinatario. La verifica di conformità è, di regola, eseguita da personale tecnico della Società. Per la Fornitura destinata ad amministrazioni e uffici diversi dalla Società, detta verifica può essere eseguita a cura dell'ente interessato. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Società i documenti relativi all'avvenuta verifica di conformità e alla presa in carico.

La Fornitura che alla verifica di conformità risulti difettosa o non rispondente ai requisiti tecnici prescritti o alle caratteristiche fissate, sono rifiutate. I difetti e le manchevolezze che, a giudizio della Società, siano ritenuti tollerabili comportano proporzionale riduzione del prezzo.

Dell'esito della verifica di conformità, cui consegue rifiuto della Fornitura o riduzione del prezzo, viene redatto, entro un mese dalla data di consegna, un verbale che viene trasmesso all'Appaltatore. È facoltà della Società richiedere all'Appaltatore la riparazione o la sostituzione a proprie spese delle Forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dal Contratto. Qualora l'Appaltatore non accetti di sostituire la Fornitura rifiutata con altra idonea nel termine prescritto o non la esegua entro lo stesso termine, vi provvederà la Società, addebitando ogni spesa o maggior costo all'Appaltatore medesimo, salvi i maggiori danni.

La Fornitura rifiutata è messa a disposizione dell'Appaltatore che ha l'obbligo di ritirarla entro 15 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto. Decorso inutilmente il termine suindicato la Società può provvedere alla spedizione della partita contestata all'Appaltatore, gravando lo stesso di tutte le spese comunque sostenute.

La verifica di conformità positiva non esonera l'Appaltatore da responsabilità per eventuali vizi, imperfezioni e difformità non emersi all'atto della verifica stessa e successivamente scoperti.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 116 del Codice degli Appalti.

Udine, lì _____

Firma Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, co. 2, e 1342 c.c., si approvano specificatamente e separatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Fornitura: 4) Obblighi dell'Appaltatore; 5) Esecuzione del Contratto; 6) Garanzie di esecuzione; 7) Cessione del Contratto e dei crediti; 8) Subappalto; 9) Modifiche del Contratto; 13) Garanzia; 16) Responsabilità e assicurazione; 18) Recesso e sospensione; 19) Proprietà intellettuale; 23) Foro competente.

Firma Cliente
